



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

Alle Società Consorziate

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2025
del 19 marzo 2025

Novità in tema di tassazione redditi delle persone fisiche – Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e Articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

Redatta da:
Giovanni Renella
giovanni.renella@consorziosrf.com

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Piazzale G. Douhet, 31
00143 Roma
Tel. 0659356025
E-mail: info@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com



Roma, 19 marzo 2025

Oggetto: Novità in tema di tassazione redditi delle persone fisiche – Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e Articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

Rif.: 530

INDICE

1. PREMESSA	2
2. INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE.....	3
2.1. ALIQUOTE IRPEF E ALTRE DETRAZIONI IRPEF.....	3
2.2. PREMI DI PRODUTTIVITÀ.....	5
2.3. <i>FRINGE BENEFIT</i> – INNALZAMENTO LIMITI.....	6
3. NUOVI INTERVENTI NORMATIVI.....	10
3.1. DETRAZIONI PER FIGLI	10
3.2. DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI.....	12
3.3. RICONOSCIMENTO DI UNA SOMMA PER I TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 20 MILA EURO.....	14
3.4. ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DA 20 MILA A 40 MILA EURO	16
3.5. AUTO IN USO PROMISCUO	18
3.6. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTE.....	21



3.7. TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE – SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO COMPROVATE E DOCUMENTATE.....	24
3.8. TASSAZIONE SU BASE CONVENZIONALE.....	26
3.9. CANONI DI LOCAZIONE NEOASSUNTI.....	26
3.10. CONTRIBUTI A CASSE SANITARIE – MODIFICHE ALL'ART. 10, COMMA 1, LETT. E-TER) E ALL'ART. 51, COMMA 2. LETT. A), TUIR	30
3.11. CONTRIBUTI E PREMI PER RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA – FAMILIARI A CARICO	33
3.12. FRINGE BENEFIT – DETERMINAZIONE VALORE.....	35
4. VARIE	36
4.1. RIORDINO DELLE DETRAZIONI	36
4.2. AUMENTO LIMITE DI DETRAZIONE SPESE PER SCUOLE.....	40
4.3. FRONTALIERI SVIZZERI.....	40
4.4. ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	41

1. PREMESSA

La normativa in tema di tassazione dei redditi delle persone fisiche è stata recentemente oggetto di alcune novità contenute nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (di seguito “Legge di Bilancio 2025”) ⁽¹⁾ e negli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES)» (di seguito “Decreto IRPEF-IRES”) ⁽²⁾.

Tali norme sono intervenute prevalentemente su alcune disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – di seguito “TUIR”).

Di seguito, si analizzano le disposizioni che hanno impatto sul datore di lavoro che, in

¹ Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024.

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 16 dicembre 2024.

qualità di sostituto d'imposta, opera la tassazione sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, tenendo conto che con la Legge di Bilancio 2025 sono stati stabilizzati ed ampliati alcuni interventi già previsti con precedenti provvedimenti a sostegno delle famiglie economicamente più bisognose, nonché sono stati introdotti nuovi criteri per fruire delle detrazioni d'imposta.

2. INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»⁽³⁾ (di seguito Decreto IRPEF), aveva introdotto, in attesa della completa attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale, limitatamente al periodo d'imposta 2024, rilevanti novità in materia di IRPEF. In particolare, aveva disposto:

- l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell'imposta lorda;
- l'ampliamento della cd. *no tax area* fino a 8.500 euro, in precedenza prevista per i soli pensionati, estendendola anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, stabilendo una riduzione di 75 euro della detrazione da lavoro dipendente (art. 13 TUIR), in caso di spettanza della somma a titolo di trattamento integrativo (di seguito "TIR").

La Legge di Bilancio 2025, come detto, al fine di "stabilizzare" gli interventi che producevano effetti per il solo 2024, è intervenuta sui predetti ambiti⁽⁴⁾, come meglio esaminato nel prosieguo.

2.1. Aliquote Irpef e altre detrazioni Irpef

In attesa dell'introduzione della cd. *flat tax*, è stata confermata⁽⁵⁾⁽⁶⁾, a partire dal 2025,

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

⁴ Sul punto si veda anche «*Conferma definitiva dei tagli al cuneo, limiti alle detrazioni*» di M. Magnani, *Il Sole 24 Ore*, Speciale Telefisco 2025, pag. 24 e ss.

⁵ Cfr. art. 1, comma 2, Legge di Bilancio 2025 «*Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.».

⁶ Sul punto si veda, tra l'altro, «*IRPEF 2025: confermate le aliquote con detrazioni al restyling*» di G. Valcarengi e C. Facchetti in *Il Fisco*, n. 7/2025, pagg. 565 e ss.

l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni, già previsti in via transitoria per il 2024 (7), vale a dire:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

È stato, inoltre, previsto (8) l'innalzamento della misura della detrazione IRPEF di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, da 1.880 a 1.955 euro, nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro, purché alla sua formazione concorrano redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, più in particolare, i redditi percepiti dai soci delle cooperative, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla qualità di dipendente, le borse di studio, i compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche complementari, nonché i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (9)(10). Per

⁷ Cfr. art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 216 del 2023.

⁸ Cfr. art. 1, comma 2, Legge di Bilancio 2025: «b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».

⁹ Cfr. art. 13, comma 1, lett. a), TUIR vigente «1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro...omissis».

¹⁰ Cfr. art. 50, comma 1, TUIR «1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; ... omissis...

espressa previsione normativa, continuano, invece, ad essere esclusi dall'applicazione della detrazione per lavoro dipendente i percettori di redditi da pensione ⁽¹¹⁾, per i quali trova, invece, applicazione una specifica detrazione IRPEF ⁽¹²⁾.

Intervenendo sull'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020, istitutivo del TIR, è stata prevista ⁽¹³⁾ la stabilizzazione, a regime, del meccanismo correttivo che, nel 2024, aveva assicurato la corresponsione di detto trattamento ai lavoratori dipendenti alle medesime condizioni previste prima che il Decreto IRPEF innalzasse transitoriamente le detrazioni riconosciute dall'art. 13 TUIR. Occorre, infatti, ricordare che il TIR è riconosciuto solo se risulta capiente l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione IRPEF spettante per lavoro dipendente. Quindi, in mancanza del "correttivo", la maggiore detrazione, ora a regime, avrebbe potuto comportare "l'incapienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni IRPEF e, di conseguenza, la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che, invece, in base alla disciplina applicabile fino al 2023, ne avevano diritto.

2.2. Premi di produttività

In continuità con quanto stabilito per il solo 2024 dalla Legge di Bilancio 2024 ⁽¹⁴⁾, è

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; ...omissis...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.».

¹¹ Cioè i redditi di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR: «2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; ...».

¹² Cfr. art. 13, commi 3 e 3-bis, TUIR «3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.».

¹³ Cfr. art. 1, comma 3, Legge di Bilancio 2025 «3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno».

¹⁴ Cfr. art. 1, comma 18, L. 30 dicembre 2023, n. 213, cd. Legge di Bilancio 2024.

stata prorogata ⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾ per il triennio 2025, 2026 e 2027 la misura che prevede il dimezzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 per cento al 5 per cento sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ⁽¹⁷⁾. Si precisa che, seguendo il principio di cassa, la nuova misura possa riguardare le erogazioni effettuate nel suddetto triennio, indipendentemente dalla data di stipula dell'accordo e dall'anno in cui si è generato l'incremento (o gli incrementi) di uno (o più di uno) dei parametri individuati nel contratto di secondo livello ovvero nell'accordo territoriale a cui si è aderito.

2.3. *Fringe benefit* – innalzamento limiti

Per il triennio 2025, 2026 e 2027 è stata prorogata ⁽¹⁸⁾ la misura introdotta dalla Legge di bilancio 2024 ⁽¹⁹⁾, per il solo 2024, che aveva elevato da 258,23 euro a 1.000 euro la misura del limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, cd. *fringe benefit* ⁽²⁰⁾. È stata, altresì, confermata l'estensione per il suddetto triennio della normativa in parola anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale dei propri dipendenti e dei loro familiari.

Il legislatore, inoltre, ha confermato ⁽²¹⁾ che il suddetto limite di non tassazione per i

¹⁵ Cfr. art. 1, comma 385, Legge di Bilancio 2025.

¹⁶ Sul punto si veda anche «*Produttività e welfare aziendale: ancora misure non strutturali*» di G. Marianetti e M. Masnata, Il Fisco 25/2024, pagg. 481 e ss.

¹⁷ Cfr. art. 1, comma 182, Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) che stabilisce la tassazione sostitutiva con riguardo ai «*premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188*», nonché alle «*somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*». Sul punto si veda anche le Circ. Agenzia delle entrate n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 2018.

¹⁸ Cfr. art. 1, comma 390 e 391, Legge di Bilancio 2025.

¹⁹ Cfr. art. 1, commi 16 e 17, Legge di Bilancio 2024 e Circ. Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5/E.

²⁰ Cfr. art. 1, comma 390, primo periodo, Legge di Bilancio 2025 «*390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale...*».

²¹ Cfr. art. 1, comma 390, secondo periodo, Legge di Bilancio 2025 «*... Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di*

cd. *fringe benefit* è ulteriormente elevato a 2.000 euro nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un figlio fiscalmente a carico (v. condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR) ⁽²²⁾. La norma in esame ricomprende espressamente nella nozione di figli anche quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e gli adottivi, gli affiliati o gli affidati. Al riguardo, si osserva che il legislatore non ha, per l'individuazione dei figli, richiamato, invece, i soggetti indicati nella lett. c), del comma 1, dell'art. 12 TUIR, peraltro riformulato dalla stessa Legge di Bilancio 2025 (cfr. § 3.1). Da una lettura testuale della norma in commento (comma 390), potrebbe, quindi, sorgere il dubbio che non si debbano considerare, ai fini della elevazione del limite dei *fringe benefit*, i figli del convivente deceduto, ricompresi, invece, nella nuova formulazione della citata lett. c). Su tale punto si auspicano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate. Si ritiene, tuttavia, che i predetti soggetti debbano essere considerati anche a tali fini, in quanto l'elencazione contenuta nella norma in esame non sembra essere esaustiva. A tale riguardo, si dovrebbero tenere in considerazione anche le indicazioni contenute nei vari documenti di prassi e le disposizioni che disciplinano altri istituti (come nel caso delle detrazioni per figli), che includono, ad esempio, i figli per i quali è in corso di definizione la procedura di adozione, anch'essi non espressamente citati nella norma in commento ⁽²³⁾.

Per quanto riguarda le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, poiché la norma si limita a prevedere genericamente che le utenze siano «domestiche», l'Agenzia delle entrate ha chiarito ⁽²⁴⁾ che, a tale fine, occorre tenere conto che il comma 3 dell'art. 51 TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell'articolo 12 TUIR. Da ciò ne discende che le utenze «... *debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi*

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.».

²² Sul punto si veda, tra l'altro, «Soglia dei *fringe benefit* a 1.000/2.000 euro confermata per il triennio 2025-2027», Eutekne, 24 ottobre 2024.

²³ Ciò sarebbe, peraltro, in contrasto con le indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi che ricomprende, invece, tra i soggetti per cui è possibile fruire della detrazione per figli a carico, anche i figli per cui è in corso di definizione l'adozione, anche se in questo caso non è prevista l'indicazione del codice fiscale degli adottandi per motivi di riservatezza.

²⁴ Cfr. Circ. 5 marzo 2024, n. 5/E, in cui l'Agenzia delle entrate ha fatto esplicito richiamo ai propri precedenti documenti di prassi – Circ. 1° agosto 2023, n. 23/E e Circ. 4 novembre 2022, n. 35/E.

familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese». A tale riguardo, a seguito del mutato quadro normativo degli altri familiari individuati dall'art. 12 TUIR (cfr. § 3.2), si osserva come siano da escludere tra i familiari i soggetti diversi dagli ascendenti, con eccezione dei soli figli. Pertanto, in caso di immobili detenuti da fratello/sorella, suocero/suocera, genero/nuora o nipoti, non è possibile fruire del *fringe benefit*.

Con riferimento al riconoscimento in esenzione d'imposta delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito ⁽²⁵⁾ che «*le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. In altri termini, ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare, fra quelli indicati nell'articolo 12 del TUIR, del lavoratore dipendente, si è dell'avviso che siano rimborsabili, nei limiti normativi suindicati, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore ai sensi dei predetti articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-quinquies, del TUIR.*». Quindi, seppure la norma non faccia, anche in questo caso, specifico riferimento ai familiari indicati dall'art. 12 TUIR, in via interpretativa l'Agenzia delle entrate, tenendo conto del più generale richiamo ai familiari indicati in tale norma, aveva ritenuto che la stessa possa essere applicata anche nel caso in cui gli immobili siano posseduti da uno dei familiari come sopra individuati. Anche su questo punto, sarebbe utile una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione pratica dell'ulteriore innalzamento a 2.000 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei cd. *fringe benefit*, è stabilito ⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾ che il lavoratore debba dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto,

²⁵ Cfr. Circ. n. 35/E cit., § 2.1. – *Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche.*

²⁶ Cfr. comma 391 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 «*Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.*».

²⁷ Sul punto si veda anche «*Autodichiarazione del dipendente per la soglia 2.000 euro dei fringe benefit*» di P. Alberti, Eutekne, 31 gennaio 2025.

indicando il codice fiscale dei figli. A tale proposito, si è dell'avviso che il datore di lavoro possa acquisire una dichiarazione avente validità per tutto il triennio. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni, il dipendente dovrà comunicarle tempestivamente al datore di lavoro affinché possa tenerne conto nel primo periodo di paga utile o, comunque, in sede di conguaglio di fine anno o da cessazione.

Ai fini documentali, l'Agenzia delle entrate aveva precisato che è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali successivi controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51, comma 3, TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può scegliere di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame. Sul punto si ricorda che recentemente l'Agenzia delle entrate, nel fornire risposta ad una istanza di interpello ⁽²⁸⁾ presentata da un contribuente che intendeva conoscere le formalità con cui deve essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della richiesta di rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche nell'ambito della conversione del premio di risultato, ha precisato che tale dichiarazione possa essere acquisita con sottoscrizione in originale, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽²⁹⁾. Infatti, a parere dell'Amministrazione finanziaria *«dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci»* ⁽³⁰⁾.

Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è previsto che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dipendente attesti che le spese non siano state già, né saranno oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori.

²⁸ Cfr. Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 30 gennaio 2025.

²⁹ *«Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.»*

³⁰ Sul punto si veda anche *«Dichiarazione sostitutiva per le utenze domestiche senza sottoscrizione autenticata»* di L. Alberti, Eutekne, 31 gennaio 2025.

3. NUOVI INTERVENTI NORMATIVI

Come accennato, il legislatore, oltre a stabilizzare alcuni interventi già previsti in via transitoria per il 2024, ha introdotto delle nuove norme, intervenendo prevalentemente su alcune disposizioni contenute nel TUIR.

3.1. Detrazioni per figli

È stato nuovamente modificato l'art. 12 del TUIR che regola il riconoscimento della detrazione per figli fiscalmente a carico ⁽³¹⁾. Infatti, dopo le modifiche previste dal 1° marzo 2022 ⁽³²⁾ a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale (AUU) da parte dell'INPS per i figli fino a 21 anni di età, la detrazione spettava solo per ciascun figlio di età superiore a 21 anni.

A seguito delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2025, la detrazione dal 2025 spetta:

- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, anche se pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

ARTICOLO 12, comma 1, lett. c), TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...omissis...</p> <p>b) ...omissis...</p> <p>c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. ...omissis...</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...omissis...</p> <p>b) ...omissis...</p> <p>c) «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...omissis...</p>

Nel definire il perimetro dei figli, il legislatore, oltre a ricomprendere i figli nati fuori

³¹ Cfr. art. 1, comma 11, Legge di Bilancio 2025 che alla lett. c) del comma 1 dell'art. 12 TUIR ha previsto che «alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

³² Cfr. art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati, ha inserito anche i figli conviventi del coniuge deceduto e gli affiliati.

Pertanto, se i figli rientrano nei limiti reddituali previsti dal comma 2 della stessa disposizione ⁽³³⁾ per essere considerati fiscalmente a carico, spetta la detrazione IRPEF o l'AUU come segue:

FIGLI fiscalmente a carico		AGEVOLAZIONE	
Di età inferiore a 21 anni		<input checked="" type="checkbox"/>	Assegno unico universale
		<input type="checkbox"/>	Detrazione per figli a carico
Di età pari o superiore a 21 anni	ma non superiore a 30 anni	<input type="checkbox"/>	Assegno unico universale
	pari o superiore a 30 anni (con disabilità Art. 3, L. 104/1992)	<input checked="" type="checkbox"/>	Detrazione per figli a carico
Pari o superiore a 30 anni (senza disabilità)		<input type="checkbox"/>	Assegno unico universale
		<input type="checkbox"/>	Detrazione per figli a carico

Considerato che il legislatore in sede di introduzione dell'AUU, in luogo della detrazione IRPEF per figli di età inferiore a 21 anni, aveva previsto una norma di salvaguardia ⁽³⁴⁾, secondo cui ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni fiscali, che fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 TUIR, è irrilevante la spettanza delle detrazioni per i figli, di cui alla lett. c) del comma 1 del medesimo articolo, si ritiene che tale norma di salvaguardia produca effetti anche a seguito della modifica in commento. Infatti, la richiamata lett. c) è stata solamente riformulata ed è stato ristretto il perimetro soggettivo di applicazione della detrazione. Pertanto, a titolo di esempio, anche per i figli ultratrentenni senza disabilità potranno continuare a trovare applicazione, ad esempio, le agevolazioni in caso di tassazione dei cd. *fringe benefit* (comma 3 dell'art. 51 TUIR), nonché dei *benefit* (comma 2 del medesimo articolo), ogni qualvolta la singola norma faccia un ampio richiamo ai figli dell'art. 12 TUIR.

La Legge di Bilancio 2025 ha, altresì, previsto ⁽³⁵⁾ una limitazione all'accesso a tutte le

³³ Cfr. art. 12, comma 2, TUIR «2. Le detrazioni di cui ai commi 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.»

³⁴ Cfr. art. 12, comma 4-ter, TUIR «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.»

³⁵ Cfr. art. 1, comma 1, lett. b), Legge di Bilancio 2025, che dopo il comma 2 dell'art. 12 TUIR ha inserito un nuovo comma: «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini»

detrazioni previste dal comma 1 dell'art. 12 TUIR – cioè sia per coniuge (lett. *a*), per figli (lett. *c*) che per gli altri familiari (lett. *d*) fiscalmente a carico (v. § 3.2) – da parte di contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in relazione ai familiari residenti all'estero⁽³⁶⁾. Ne discende che, con riferimento ai lavoratori cittadini italiani, UE o SEE, la detrazione per figli fiscalmente a carico spetta anche qualora i figli siano residenti all'estero. A tal fine, si ritiene che i datori di lavoro dovranno acquisire specifiche dichiarazioni da parte dei lavoratori attestanti il sussistere o meno delle suddette condizioni.

3.2. Detrazioni per altri familiari

Fino al 31 dicembre 2024 l'art. 12, comma 1, lett. *d*), TUIR prevedeva che la detrazione per gli altri familiari a carico faceva riferimento ai soggetti contemplati nell'art. 433 Cod. civ.⁽³⁷⁾, purché conviventi con il contribuente ovvero percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025⁽³⁸⁾, la detrazione per altri familiari a carico è stata limitata ai soli familiari ascendenti.

Infatti, il legislatore ha eliminato dalla lett. *d*) del comma 1 dell'art. 12 TUIR il riferimento a ogni altra persona indicata nell'art. 433 Cod. civ., compresi, quindi, i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lett. *c*) (v. § 3.1).

italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero».

³⁶ Sul punto si veda anche «*Detrazioni per figli solo under 30 e stop ai contribuenti stranieri. Dal 2025 sarà introdotto un limite di età massima. Stop ai contribuenti stranieri per familiari residenti all'estero*» di B. Massara, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2024.

³⁷ Cfr. art. 433 del Cod.Civ. «*All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

- 1) *il coniuge;*
- 2) *i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;*
- 3) *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;*
- 4) *i generi e le nuore;*
- 5) *il suocero e la suocera;*
- 6) *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali»*

³⁸ Cfr. art. 1, comma 11, Legge di Bilancio 2025 che alla lett. *d*) del comma 1 dell'art. 12 TUIR ha previsto che «*le parole da: «750 euro» fino a: «lettera c).» sono sostituite dalle seguenti: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente»*

ARTICOLO 12, comma 1, lett. d), TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...omissis...</p> <p>b) ...omissis...</p> <p>c) ...omissis...</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). ...omissis...</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...omissis...</p> <p>b) ...omissis...</p> <p>c) ...omissis...</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente ...omissis...</p>

Ne consegue, pertanto, che la detrazione per altri familiari non spetta più dal 2025 con riferimento ai fratelli/sorelle, generi/nuore, suoceri e nipoti.

Fino al 2024	Dal 2025
<ul style="list-style-type: none"> - in mancanza dei figli, i discendenti prossimi - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti - i generi e le nuore - il suocero e la suocera - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali 	<ul style="list-style-type: none"> - i genitori - i nonni, i bisnonni ecc.

Si ritiene che la modifica in parola, diversamente da quella prevista per i figli, dovrebbe avere effetto con riguardo a tutte le altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui all'art. 12 TUIR ⁽³⁹⁾. Infatti, in questo ambito non è stata introdotta una disposizione di salvaguardia analoga a quella prevista per i figli (comma 4-ter del medesimo art. 12 TUIR) (cfr. § 3.1). Tale effetto, probabilmente non voluto dal legislatore, potrebbe penalizzare i *caregiver* dedicati a fratelli/sorelle, suoceri, generi/nuore e nipoti non autosufficienti, nonché un fratello tutore di fratelli minori in mancanza dei genitori.

Relativamente ai contribuenti extracomunitari ed *extra SEE* si rinvia *supra*, sub § 3.1, al commento della relativa disposizione della Legge di bilancio 2025.

Il mutato quadro normativo comporta per il datore di lavoro l'onere di gestire la variazione del perimetro dei familiari anche, come detto, con riguardo ai *benefit* e ai *fringe benefit*.

³⁹ Sul punto si veda, tra l'altro, «*Nel welfare aziendale aiuti esenti solo alla famiglia ristretta*» di G. Sbaraglia e G. Sepio, *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2025, pag. 14.

3.3. Riconoscimento di una somma per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20 mila euro

È stato, inoltre, previsto ⁽⁴⁰⁾ il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal riconoscimento di tale somma i possessori di redditi di pensione. Tenuto conto che la norma fa espresso riferimento «Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi», si ritiene che siano esclusi anche tutti i possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR).

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare della somma spettante, si applica al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

Per l'individuazione della percentuale applicabile, è stabilito che il reddito di lavoro dipendente vada rapportato all'intero anno. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore avesse conseguito redditi di lavoro dipendente solo per 2 mesi, per un importo di 3.000 euro, il ragguglio ad anno sarebbe pari a 18.000 euro (e, quindi, superiore a 15.000 euro), per cui la percentuale applicabile al reddito effettivamente di 3.000 euro, dovrebbe essere quella di 4,8% (e non quella di 7,1% prevista per il primo scaglione).

⁴⁰ Cfr. art. 1, commi 4 e 5, Legge di Bilancio 2025 «4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.».

Una volta individuata, la percentuale va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non con la progressività degli scaglioni (come, diversamente, avviene per le aliquote IRPEF). A tale riguardo, si auspica una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La scelta di ridurre il cuneo fiscale con una somma che "non concorre a formare il reddito", anziché con una detrazione IRPEF ovvero con una decontribuzione, consente il riconoscimento del beneficio in parola anche a favore di contribuenti con redditi imponibili non elevati (che, quindi, generano una imposta lorda che potrebbe non essere sufficiente a coprire la detrazione IRPEF) ovvero senza incidere "negativamente" sull'imposta dovuta (in conseguenza del minore contributo deducibile).

Si osserva che il legislatore ha posto come condizione per l'accesso alla misura agevolativa il possesso da parte del dipendente di un reddito complessivo entro la soglia dei 20 mila euro, mentre la parametrizzazione della somma stessa va calcolata esclusivamente sul reddito da lavoro posseduto. Mentre la prima condizione è conosciuta sicuramente dal lavoratore, la seconda è conosciuta anche dal datore di lavoro, nel presupposto però che il lavoratore abbia o abbia avuto lo stesso rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta. Diversamente, il parametro potrà essere conosciuto dall'ultimo datore di lavoro solo qualora il lavoratore abbia chiesto il conguaglio complessivo ⁽⁴¹⁾ per tener conto anche dei redditi da lavoro dipendente e assimilati erogati da altri datori di lavoro.

Da un punto di vista operativo, si evidenzia come il legislatore abbia previsto ⁽⁴²⁾ il riconoscimento automatico della somma da parte dei sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, rimandando solo al momento del conguaglio di fine anno o da cessazione la verifica dell'effettiva spettanza, salvo l'eventuale recupero di

⁴¹ Cfr. art. 23, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973.

⁴² Cfr. art. 1, commi 7 e 8, Legge di Bilancio 2025:

«7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

quanto eventualmente riconosciuto in eccesso ⁽⁴³⁾. Pertanto, il datore di lavoro non dovrà a tal fine implementare le proprie procedure informatiche per acquisire richieste da parte dei lavoratori.

Nel caso in cui il recupero sia di importo superiore a 60 euro, è stabilito che lo stesso debba essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. A tale riguardo, si ritiene che il datore di lavoro, tenendo conto anche delle procedure informatiche utilizzate, possa accogliere una eventuale richiesta del dipendente volta al recupero in una unica soluzione. In tal caso, dovranno essere definite dal datore di lavoro le modalità per la presentazione delle richieste.

Si osserva come questo meccanismo di recupero sia simile a quello previsto per il recupero del TIR non spettante. Pertanto, analogamente ad esso, si ritiene che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'importo della somma non spettante dovrà essere trattenuto in un'unica soluzione, unitamente alle altre imposte eventualmente dovute.

Il sostituto di imposta potrà recuperare il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma in parola avvalendosi dell'istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

3.4. Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente da 20 mila a 40 mila euro

Per i possessori di redditi da lavoro dipendente è, inoltre, prevista ⁽⁴⁴⁾ l'introduzione di una ulteriore detrazione IRPEF, il cui riconoscimento è condizionato alla circostanza

⁴³ Sul punto è stato osservato (si veda, tra l'altro, «*Aliquote e scaglioni IRPEF stabilizzati e regole riscritte per il riconoscimento delle detrazioni*» di M. Magnani e G. Renella, in *Il Fisco* n. 45 del 2024) che è stata prevista una modalità applicativa differente da quella recentemente prevista per il riconoscimento da parte del datore di lavoro del c.d. *bonus* Natale 2024 (v. riconoscimento esclusivamente su richiesta scritta del lavoratore attestante il possesso dei presupposti richiesti dalla norma e contenente il codice fiscale del coniuge e dei figli).

⁴⁴ Cfr. art. 1, comma 6, Legge di Bilancio 2025 «6. *Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:*

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.».

che il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non a 40.000 euro. Tale ulteriore detrazione, il cui importo varia al variare dell'ammontare del reddito complessivo posseduto dal lavoratore, deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno. In particolare, è stabilito che:

- se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, l'ulteriore detrazione è pari a 1.000 euro.
- qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, l'ulteriore detrazione è pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro. In altri termini, l'ulteriore detrazione è decrescente al crescere del reddito e si azzerà al superamento della soglia dei 40.000 euro.

La norma pone come condizione per la spettanza dell'ulteriore detrazione che il contribuente:

- a) percepisca un reddito di lavoro dipendente;
- b) possieda un reddito complessivo superiore a 20 mila euro, ma non a 40 mila euro. La parametrizzazione della misura della stessa, diversamente da quanto previsto per l'erogazione della somma (cfr. § 3.3), è legata all'ammontare del reddito complessivo e non al reddito di lavoro dipendente posseduto.

Si osserva che la prima condizione (essere percettore di reddito di lavoro dipendente) è conosciuta sicuramente sia dal datore che dal lavoratore, mentre la seconda lo è solo dal lavoratore. Pertanto, il sostituto di imposta potrà determinare l'ammontare della ulteriore detrazione sulla base del dato del reddito di lavoro dipendente da lui conosciuto. Al fine di una più puntuale determinazione dell'ammontare dell'ulteriore detrazione, il datore di lavoro potrebbe valutare di acquisire dal dipendente il dato del reddito complessivo.

In merito al riconoscimento della ulteriore detrazione, si evidenzia come lo stesso legislatore ⁽⁴⁵⁾, analogamente a quanto stabilito con riguardo al riconoscimento della somma (§ 3.3), preveda il riconoscimento automatico da parte dei sostituti d'imposta.

Il legislatore ha previsto, inoltre, che il computo del reddito complessivo e del reddito

⁴⁵ Vedi, *supra*, nota 42.

di lavoro dipendente, necessari ai fini del riconoscimento sia della somma che della ulteriore detrazione, deve essere effettuato considerando anche:

- la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010 (c.d. agevolazione per i ricercatori residenti all’estero);
- la quota esente dei redditi agevolati fiscalmente ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 – ora soppresso, ma che esplica i propri effetti sui contratti in corso, anche in caso di proroga del regime agevolativo - e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (c.d. agevolazioni per i lavoratori “impatriati”).

Si ritiene che, pur non essendo previsto nella norma, per avere diritto alla somma e alla ulteriore detrazione, analogamente a quanto previsto per il riconoscimento del cd. *bonus* Natale 2024, debbano essere considerati anche i redditi assoggettati al regime forfettario, i redditi delle locazioni immobiliari assoggettati a cedolare secca, le mance elargite dai clienti ai lavoratori impiegati nelle strutture recettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Sul punto si attendono conferme da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, non concorre, invece, alla formazione del reddito complessivo quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-*bis*, TUIR.

3.5. Auto in uso promiscuo

Per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è stato nuovamente modificato ⁽⁴⁶⁾ il comma 4 dell’art. 51 TUIR, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

⁴⁶ Cfr. art. 1, comma 48, Legge di Bilancio 2025 «Comma 48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».

Ai fini dell'imponibilità, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") era stata prevista una percentuale di valorizzazione del *fringe benefit* in funzione del livello di inquinamento, più bassa per i veicoli meno inquinanti e che cresceva gradualmente al crescere del livello di emissione di anidrite carbonica.

Auto immatricolate fino al 2024	
Valore di emissione CO2	%
Fino a 60 g/km	25
➤ 60 g/km fino a 160 g/km	30
➤ 160 g/km fino a 190 g/km	50
➤ 190 g/km	60

Il sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 doveva essere applicato alle auto immatricolate e concesse in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° luglio 2020. Pertanto, nelle ipotesi di immatricolazione e concessione antecedenti a tale data "spartiacque", si doveva applicare la previgente normativa (percentuale fissa del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia – ACI). Al riguardo, l'Agenzia delle entrate si era espressa ⁽⁴⁷⁾ circa l'ipotesi di veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020, ma concessi ai dipendenti con contratti stipulati successivamente a tale data. In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva precisato che in tali situazioni occorreva far riferimento ai principi generali che regolano la determinazione del reddito da lavoro dipendente, non potendo far riferimento al valore normale in quanto tale criterio è applicabile solo nell'ipotesi di concessione dei veicoli per scopi esclusivamente personali (art. 51, comma 3, TUIR), per cui il *benefit* doveva essere valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un sistema di valorizzazione dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, che si basa essenzialmente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, abbandonando, quindi, il criterio di emissione di CO2. È, infatti, stabilito che, in generale (es. auto "termiche", *full hybrid* e *mild hybrid*), concorre alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una

⁴⁷ Cfr. Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E.

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Il passaggio ai nuovi criteri nella maggior parte dei casi di motori termici, *full hybrid* o *mild hybrid* risulterà peggiorativo anche se, in alcuni limitati casi (v. auto con emissioni superiori al 190 g/km), invece, sarà migliorativo (tassazione che scende dal 60 al 50% del valore convenzionale ACI) ⁽⁴⁸⁾.

Auto immatricolate dal 2025	
Tipologia di alimentazione	%
esclusivamente elettrica a batteria	10
ibrida <i>plug-in</i>	20
altre (es. termico, <i>full hybrid</i> e <i>mild hybrid</i>)	50

Si ritiene che, anche per salvaguardare il principio del legittimo affidamento del contribuente, la norma in commento dovrebbe trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai veicoli immatricolati e concessi ai dipendenti successivamente al 1° gennaio 2025. Per i veicoli immatricolati e concessi fino al 31 dicembre 2024 dovrebbe continuare a trovare applicazione il precedente regime. Qualche dubbio potrebbe sussistere, invece, per le ipotesi di veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 2024, ma concessi in uso promiscuo solo successivamente al 1° gennaio 2025. In questo caso, parte della dottrina ipotizza di applicare il principio espresso dall'Agenzia delle entrate nel 2020 all'atto del precedente cambio di regime ⁽⁴⁹⁾, cioè la valorizzazione per la parte riferibile all'uso privato del veicolo secondo il valore normale ⁽⁵⁰⁾.

⁴⁸ Si veda, tra l'altro, «*Fringe benefit: come cambia la determinazione del valore dell'auto aziendale*» di A. Necchio, F. Gallo e M. Rauli, NT Lavoro Plus, Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2025.

⁴⁹ Vedi Risoluzione n. 46/E del 2020 cit.

⁵⁰ Sul punto una posizione più rigida è stata espressa da M. Magnani, *Telefisco 2025*, cit. «*Poiché la norma fornisce la quantificazione "convenzionale" del fringe benefit auto dato in uso promiscuo ai dipendenti solo riferendosi ad autoveicoli di nuova immatricolazione (successiva al 1° gennaio 2025) concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 (vale a dire assegnati al dipendente dopo tale data), per le auto immatricolate fino al 31 dicembre 2024 e assegnate prima o dopo tale data, in mancanza di disposizioni specifiche, il valore del fringe benefit dovrebbe essere effettuato sulla base dei principi generali e cioè sul «valore normale» art. 9 del TUIR. Infatti, la legge 207/2024 non contiene la clausola di salvaguardia (presente invece nella legge di bilancio 2020) che permetterebbe l'applicazione del precedente valore convenzionale per le auto immatricolate e assegnate prima della nuova norma. Per queste situazioni, rifacendoci alle precisazioni dell'Agenzia (Ris. 46/E del 14 agosto 2020, risposta*

In considerazione anche dei rilevanti impatti per i lavoratori dipendenti e per il mercato dell'auto più in generale, si auspica che il legislatore intervenga (possibilmente prorogando l'entrata in vigore della norma in commento) per meglio definire l'ambito temporale di applicazione delle norme che si sono succedute nel tempo, introducendo un regime transitorio ovvero che l'Amministrazione finanziaria fornisca chiarimenti al riguardo.

Si ricorda che, anche nella nuova formulazione della norma, dal valore del *fringe benefit* come sopra determinato, deve essere sottratto quanto corrisposto dai dipendenti assegnatari, con la conseguenza che non dovrebbe emergere alcun *fringe benefit*, laddove la *policy* aziendale di assegnazione delle auto ne preveda l'addebito al dipendente in misura corrispondente.

In ogni caso, si ricorda che ai fini della effettiva tassazione dell'eventuale compenso in natura, occorrerà verificare, caso per caso, se è superato il limite annuo complessivo di 1.000/2.000 euro previsto per tutti i *fringe benefit* riconosciuti con riferimento al rapporto di lavoro dipendente (commi 3 e 4 dell'art. 51 TUIR) (cfr. § 2.3).

3.6. Tracciabilità spese di trasferte

Per contrastare l'evasione, il legislatore è intervenuto nell'ambito dei rimborsi di alcune spese sostenute dai lavoratori in occasione delle trasferte fuori dal territorio comunale, anche all'estero, riconoscendone il rimborso non tassato da parte dei datori di lavoro solo se pagate con strumenti tracciabili. Analoghe disposizioni sono state introdotte anche con riguardo alle spese sostenute dai lavoratori autonomi e per le spese di rappresentanza. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 ⁽⁵¹⁾ è intervenuta

a Telefisco 2021) il *fringe benefit* è costituito dal canone di leasing o di noleggio pagato dal datore al netto dell'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore, sia per spostamenti all'interno del Comune sede di lavoro sia all'esterno. Si auspica l'emanazione di una norma che permetta un'entrata in vigore meno dolorosa delle nuove disposizioni. In particolare, è necessario escludere dall'applicazione dei nuovi valori sia i veicoli concessi in uso promiscuo con assegnazioni e immatricolazioni anteriori al 31 dicembre 2024 sia i veicoli che conseguono da contratti intervenuti con i dipendenti entro la stessa data, con immatricolazione e consegna nel 2025». Sul punto si veda anche «La transizione ecologica cambia il regime fiscale delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti» di M. Magnani e M. Zafferani, Il Fisco 5/2025, pag. 375 e ss.

⁵¹ Cfr. comma 81 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 «81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese

modificando gli artt. 51, 54 e 95 del TUIR.

ARTICOLO 51 TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (€ 15,49), elevate a lire 50.000 (€ 25,82) per le trasferte all'estero. <i>Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.</i></p>	<p>5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (€ 15,49), elevate a lire 50.000 (€ 25,82) per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>

Per quanto attiene alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, la modifica interviene sul regime fiscale delle trasferte prevedendo che i rimborsi delle spese per

sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) all'art. 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

c) all'art. 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

d) all'art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (art. 1 della L. 15 gennaio 1992, n. 21) (ad esempio, *taxi* e servizi N.c.c.) non concorrono a formare il reddito solo se il pagamento delle spese è stato effettuato dal dipendente con “strumenti tracciabili”, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (art. 23 D.Lgs. n. 241 del 1997), quali carte di debito o di credito, anche prepagate.

A tale proposito, si osserva come la modifica normativa dovrebbe avere riguardo a tutte le spese di vitto e di alloggio (comprese, quindi, le colazioni e le tasse di soggiorno, se non incluse nelle spese pagate direttamente dal datore di lavoro), mentre, per le spese di viaggio e di trasporto, solo a quelle effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea. Da ciò ne dovrebbe discendere che sono da escludere, a titolo esemplificativo, le spese sostenute dal dipendente per pedaggio (anche se il pagamento è effettuato in contanti o con Telepass personale) per gli spostamenti legati alla trasferta. Sono, in ogni caso, da escludere dal perimetro di tale norma restrittiva, le spese per parcheggi, in quanto come precisato dall’Amministrazione finanziaria ⁽⁵²⁾ le stesse sono da considerarsi come “altre spese”, ulteriori rispetto a quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, rimborsabili in esenzione solo nel caso in cui avvenga il rimborso utilizzando il metodo analitico ⁽⁵³⁾.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca il rimborso di una spesa di trasferta pagata in contanti (si ritiene che si tratti di una situazione che si potrebbe verificare in caso di trasferte in paesi economicamente meno sviluppati, in cui gli esercenti non sono attrezzati a ricevere pagamenti con mezzi tracciabili), dovrà essere applicata la tassazione sia ai fini fiscali che contributivi.

Simmetricamente, il legislatore ha previsto anche un inasprimento dei criteri di

⁵² Cfr. Circ. Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.4.1, e Risposta ad interpello n. 5 del 31 gennaio 2019 in cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito «Sulla base della normativa richiamata e dei chiarimenti di prassi forniti il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;

- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.».

⁵³ Nel caso di trasferte di durata superiore ad un giorno, si ritiene che in caso di parcheggio del veicolo per più giorni presso un parcheggio (es. nei *silos* di un aeroporto) il limite vada considerato per ciascuno dei giorni di trasferta anche se la ricevuta è unica.

deducibilità di tali spese in capo al datore di lavoro, stabilendo che, qualora il dipendente abbia sostenuto i suddetti costi di trasferta in contanti, il rimborso costituisce un costo indeducibile per il datore, anche qualora il medesimo rimborso abbia concorso a formare il reddito del lavoratore. Ciò appare in contrasto con i criteri generali che vietano la doppia imposizione (in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori). Infatti, considerato che in base alla Relazione tecnica le disposizioni in esame sarebbero volte a contrastare i fenomeni di evasione che caratterizzano i settori alberghiero, della ristorazione, del trasporto taxi e di noleggio con conducente, sarebbe stato auspicabile un coordinamento tra le regole di determinazione dei redditi di lavoro dipendente e quelle del reddito d'impresa, in modo che alla tassazione in capo al dipendente avesse corrisposto il riconoscimento, nei limiti ordinariamente consentiti, della deduzione delle spese in capo al datore di lavoro. Al contrario, il tenore letterale delle disposizioni sembra configurare un evidente duplicazione del "maleficio".

In proposito, nell'ipotesi in cui il "mezzo tracciabile" utilizzato sia di proprietà del dipendente, dovrebbe ritenersi che la documentazione di spesa da inserire nel "piè di lista" al fine di dimostrare la conformità del comportamento alla nuova norma sia costituita dallo scontrino/ricevuta di spesa accompagnata dalla ricevuta di pagamento del "mezzo tracciabile" ovvero dall'estratto conto dal quali risulti il pagamento. Sul punto sono auspicabili chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

3.7. Trasferte all'interno del comune – spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate

Il Decreto IRPEF-IRES ha modificato la norma ⁽⁵⁴⁾ che disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle trasferte effettuate all'interno del comune. Le indennità o i rimborsi di spese per tale tipologia di trasferte concorrono a formare il reddito fatta eccezione nei casi in cui i rimborsi si riferiscano a spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate. È stata, infatti, modificata la

⁵⁴ Cfr. art. 3 del Decreto IRPEF-IRES. «1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ...omissis...

b) all'articolo 51:

...omissis...

3) al **comma 5, quarto periodo**, le parole: «di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».».

precedente previsione secondo cui erano rimborsabili, senza concorso alla formazione del reddito, le sole spese di trasporto comprovate dal vettore.

Ci si domanda se nell'attuale formulazione della norma si possano, almeno potenzialmente, includere anche le indennità chilometriche come rientranti nelle spese di viaggio. Infatti, si tenga presente che l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, relativamente al rimborso delle spese per *car sharing* sostenute per trasferte all'interno del comune (per cui si era espressa favorevolmente), aveva precisato che «... occorre valutare tale fattispecie alla luce dell'articolo 51, comma 5, del TUIR, il quale, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che "Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori del territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonché **i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione**». Considerato che la nuova formulazione della norma consente l'esenzione da tassazione con riguardo ai soli «*rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate*», si potrebbe ritenere che rientrino tra le spese di viaggio esenti anche i rimborsi analitici sotto forma di indennità chilometrica per spostamenti effettuati per motivi di lavoro all'interno del comune. In questo caso, il rimborso dovrebbe essere effettuato puntualmente sulla base delle tabelle ACI previste per ciascun veicolo ovvero potrebbe essere utilizzato un valore concordato con le rappresentanze sindacali.

ARTICOLO 51 TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
5.. ...omissis... <i>Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.»</i>	«5. ...omissis... Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

3.8. Tassazione su base convenzionale

Si segnala che la Legge di Bilancio 2025 ha, altresì, introdotto ⁽⁵⁵⁾ una norma di interpretazione autentica con riguardo alla tassazione su base convenzionale prevista dall'art. 51, comma 8-bis, TUIR, in deroga alle regole ordinarie, per i redditi di lavoro dipendente prodotti da lavoratori che, pur mantenendo in Italia la residenza fiscale, prestano la loro attività lavorativa all'estero in via continuativa nell'arco di dodici mesi e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, nonché soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, anche ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Si ritiene che tale norma sia stata introdotta per tener conto dei mutati criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, applicabili dal 2024, che privilegiano, tra le altre, le relazioni personali e familiari della persona ⁽⁵⁶⁾.

3.9. Canoni di locazione neoassunti

La Legge di Bilancio 2025 ha, inoltre, previsto ⁽⁵⁷⁾ la non concorrenza alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti (non estensibile ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, es. titolari di borse di studio, collaboratori coordinati e continuativi) assunti a tempo indeterminato, nel corso del 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), relativamente alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati da loro locati. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito, ai soli fini fiscali, per i

⁵⁵ Cfr. art. 1, comma 98, Legge di Bilancio 2025 «98. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana».

⁵⁶ Cfr. art. 1 del D.Lgs. n. 209 del 2023. Sul punto si veda la Circ. Agenzia delle entrate n. 20 del 4 novembre 2024, la Circ. Informativa CSRF n. 2/2024 e la Circ. Assonime n. 25 del 13 dicembre 2024.

⁵⁷ Cfr. art. 1, commi da 386 a 388, Legge di Bilancio 2025.

«386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

387. Le disposizioni di cui al comma 386 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.

388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.».

primi due anni dalla data di assunzione, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Si ritiene che solo l'eventuale maggiore somma erogata/rimborsata dal datore di lavoro rispetto a tale limite dovrà essere tassata ordinariamente. Considerato che la norma in commento stabilisce che la misura agevolativa possa trovare applicazione al massimo per due anni dalla data di assunzione ⁽⁵⁸⁾ (occorre, pertanto, verificare, caso per caso, la durata temporale del riconoscimento economico, che potrebbe essere maggiore o minore rispetto a quanto stabilito dalla norma), si ritiene che l'agevolazione debba essere parametrata a mesi, a partire da quello di assunzione (es. mese di ottobre 2025, la detassazione dell'erogazione della somma o del rimborso può arrivare fino al settembre 2027).

Per espressa previsione normativa, l'applicazione della detassazione in parola è condizionata al verificarsi di due condizioni:

- nell'anno precedente l'assunzione, il lavoratore abbia posseduto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro e
- il lavoratore trasferisca la residenza (civiltica) nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune in cui aveva la precedente residenza ⁽⁵⁹⁾.

È stabilito che le somme erogate o rimborsate a tal fine dal datore di lavoro, anche se non entrano a far parte del reddito imponibile del lavoratore, rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Si ritiene, pertanto, che il sostituto d'imposta dovrà darne specifica evidenza nella

⁵⁸ Sul punto si veda anche «Welfare aziendale e produttività: regimi di maggior favore per tre anni e novità per le auto in uso promiscuo» di G. Sepio e G. Sbaraglia, Il Fisco 11/2025, pag. 933 e ss. in cui gli AA. effettuano le seguenti considerazioni: «Il dipendente deve attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione. Letteralmente, dunque, parrebbe che il lavoratore non possa trasferirsi e spostare la propria residenza prima dell'assunzione, eventualità che potrebbe verificarsi nel caso in cui il contratto di lavoro fosse firmato alcune settimane prima della stessa. Al contrario, non sembrano esserci limitazioni temporali nel caso in cui la residenza fosse spostata nei mesi successivi alla data di assunzione, purché nei limiti temporali di efficacia dell'esenzione (come si dirà nel prosieguo, l'esenzione opera per i primi due anni dalla data di assunzione). Dati i dubbi applicativi che potrebbero insorgere, la Relazione tecnica al DDL ha rilevato "l'opportunità di chiarire, considerato che i presupposti per la fruizione del beneficio di cui al comma 2 non fanno riferimento a una durata minima della precedente residenza, le modalità di utilizzo del dato oggetto di autocertificazione, anche ai fini del riconoscimento del predetto beneficio e posto anche che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione".

⁵⁹ Sul punto si veda anche G. Sepio e G. Sbaraglia, op. cit. in cui gli AA. «Occorrerà comprendere i criteri per la corretta determinazione della distanza di 100 chilometri, ad es. distanze chilometriche stradali o distanze in linea d'aria, percorso effettivo da prendere in considerazione (es. percorso più breve, percorso più veloce, etc.)».

certificazione unica (CU 2026 e seguenti).

Si osserva come il legislatore abbia scelto di disciplinare questa agevolazione fuori dal TUIR. Tale scelta (in controtendenza rispetto alla predisposizione dei testi unici previsti dalla legge delega) potrebbe essere stata dettata dalla limitata applicabilità temporale della stessa (come detto, l'assunzione deve avvenire nel corso del 2025 e l'agevolazione spetta per due anni dalla stessa). Si è dell'avviso che, non essendo disciplinata dal comma 2 dell'art. 51 TUIR, come la maggior parte degli altri *benefit* (es. quelli previsti dalle lett. *f*), per il riconoscimento della detassazione è sufficiente un accordo/impegno *ad personam*, senza che sia richiesto un accordo o un regolamento aziendale.

In assenza di esclusioni espressamente previste dalla norma, tale misura, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, si ritiene che possa trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore dipendente cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro con una società e venga assunto nel corso del 2025 da un'altra azienda appartenente al medesimo Gruppo societario. Analogamente, si ritiene che la norma agevolativa possa trovare applicazione anche nel caso di trasformazione nel corso del 2025 del rapporto di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, purché siano rispettate le altre condizioni previste.

Da una lettura testuale della norma, si dovrebbe ritenere non applicabile l'agevolazione con riguardo a quei soggetti che nel 2024 non hanno prodotto alcun reddito di lavoro dipendente, ad esempio perché inoccupati o mai occupati o perché in tale anno avevano svolto un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Su tutti i punti sopra esaminati si auspicano indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per l'applicazione della norma in commento, è stabilito ⁽⁶⁰⁾ che il lavoratore debba presentare al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

⁶⁰ Cfr. art. 1, comma 389, Legge di Bilancio 2025 «389. *Ai fini dell'applicazione dei commi 386, 387 e 388 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione*».

per attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione ⁽⁶¹⁾.

Ai fini del reddito d'impresa, si osserva come, a fronte del riconoscimento di questa agevolazione, il datore di lavoro potrà fruire della deduzione piena ai sensi del comma 1 dell'art. 95 TUIR ⁽⁶²⁾. Infatti, in caso di erogazione/rimborso di spese sostenute dal dipendente non possono trovare applicazione le previsioni di cui al comma 2 della medesima disposizione che disciplina, invece, la deducibilità in caso di concessione di fabbricati ad uso abitativo ai propri lavoratori dipendenti ⁽⁶³⁾.

Da un punto di vista pratico, per comprovare l'effettivo sostenimento delle spese ⁽⁶⁴⁾, si ritiene altresì necessario che il datore di lavoro acquisisca idonea documentazione (es. copia del contratto di locazione registrato) o, in alternativa, una autocertificazione (come avviene nel caso del rimborso delle utenze domestiche), anche nel caso in cui abbia erogato somme.

⁶¹ Sul punto si veda anche «Fino a 10mila euro di affitto non tassato per i neoassunti. L'esenzione scatta se trasferiscono la residenza di oltre 100 chilometri. Fruizione per anno solare, senza penalizzazioni per chi sarà assunto nella seconda parte del 2025» di S. Sirocchi, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2024.

⁶² Cfr. comma 1 dell'art. 95 TUIR «1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.»

⁶³ Cfr. comma 2 dell'art. 95 TUIR «2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.»

⁶⁴ Ciò in linea con le non condivisibili pronunce della stessa Agenzia delle entrate con riguardo ai casi in cui la norma prevede espressamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro le somme erogate dal datore di lavoro per specifiche finalità. Si pensi, ad esempio, alle somme erogate per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico di cui alla lett. *d-bis* del comma 2 dell'art. 51 TUIR in cui la norma stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente « le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12», mentre l'Agenzia delle entrate ha chiarito (cfr. Circ. 5/E del 29 marzo 2018, § 3.3) che «L'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l'intero costo dell'abbonamento». Analogamente si tenga conto che la lett. *f-ter* al comma 2 dell'art. 51 del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12» l'Agenzia delle entrate, è andata oltre il dettato normativo, chiarendo (cfr. Circ. 28/E del 15 giugno 2016, § 2.3) «La norma, nell'intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.»

3.10. Contributi a casse sanitarie – modifiche all'art. 10, comma 1, lett. e-ter) e all'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR

Al fine di uniformare il regime fiscale dei contributi versati a fondi sanitari individuati dagli artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, comma 2, lett. a), TUIR, il legislatore ⁽⁶⁵⁾ è intervenuto apportando alcune modifiche.

ARTICOLO 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: ...omissis... <i>e-ter)</i> i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, <i>che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</i> Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito</p>	<p>1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: ...omissis... <i>e-ter)</i> i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito</p>

ARTICOLO 51, comma 2, lett. a), TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a <i>disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)</i>, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter)</p>	<p>2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)</p>

Si ricorda che *ante* modifiche, i contributi erano deducibili solo qualora i predetti enti

⁶⁵ Cfr. art. 3 del Decreto IRPEF-IRES.

perseguissero finalità assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e a condizione che operassero negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto ministeriale individuato dall'art. 10, comma 1, lettera *e-ter*), cioè il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008.

Secondo le disposizioni di tale ultimo decreto, gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale comprendono:

- le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽⁶⁶⁾;
- le prestazioni sociosanitarie individuate dall'art. 3-*septies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- le prestazioni individuate dall'art. 26 della L. 8 novembre 2000, n. 328, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- le prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

⁶⁶ Cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9 - Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
«1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
...omissis...

4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:

- a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate;
- b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:

- a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
- b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
- c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che non rientrano nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del SSN, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del SSN e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.

A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento si intendevano rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso avessero attestato annualmente di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture autorizzate, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, con la modifica introdotta viene recepito l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa (Circ. Agenzia delle entrate n. 5/E del 2018, § 4.10) e, più in generale, quanto rilevato dall'IVASS in data 16 febbraio 2023 in occasione dell'“Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *Welfare* e di tutela della salute” avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

L'art. 10, comma 1, lett. *e-ter*), TUIR, nella formulazione vigente fino al 2024, consentiva la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati (fino ad un massimo di 3.615,20 euro), ai fondi integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a condizione di erogare prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il citato decreto del 2008. Per effetto delle modifiche intervenute, la deduzione è possibile nei casi in cui i contributi siano versati a favore di fondi integrativi, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con l'art. 2 del richiamato decreto, e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Pertanto, non è più richiesto che i Fondi eroghino

prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il predetto decreto.

Con particolare riguardo alle modifiche apportate nell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR si osserva come la nuova norma, prevedendo espressamente che i Fondi debbano operare secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, conferma quanto già precisato in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate.

3.11. Contributi e premi per rischi di non autosufficienza – familiari a carico

Il Decreto IRPEF-IRES ⁽⁶⁷⁾ ha esteso anche ai familiari individuati dall'art. 12 TUIR, fiscalmente a carico del dipendente, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro per rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana prevista dalla lett. *f-quater* del comma 2 dell'art. 51 TUIR ⁽⁶⁸⁾⁽⁶⁹⁾. Pertanto, l'agevolazione fiscale trova applicazione dal 2025 sia nel caso in cui i contributi e/o i premi siano versati a favore della generalità o di categorie di dipendenti, che dei loro familiari fiscalmente a carico per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto:

- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
- o
- il rischio di gravi patologie.

⁶⁷ Cfr. art. 3 del Decreto IRPEF-IRES «1.2) alla lettera *f-quater*), dopo le parole: «categorie di dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2,»».

⁶⁸ Cfr. art. 51 TUIR «2. Non concorrono a formare il reddito...omissis... *f-quater*) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall' articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; ».

⁶⁹ Disposizione introdotta dall'art. 1, comma 161, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017). A commento di tale norma si veda, tra l'altro, la Circ. Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E ed, in particolare, le precisazioni contenute nel § 3.1 «L'utilizzo, da parte del legislatore, dei termini "contributi e premi" senza altra specificazione, porta a ritenere che la lettera *f-quater*) trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati ad enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all'anagrafe, nonché ad enti bilaterali così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Al riguardo, si fa presente che le prestazioni di cui alla lettera *f-quater*) possono essere rese anche a fronte dei contributi versati ai sensi della precedente lett. a) dell'art. 51, alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Considerato che ai sensi di quest'ultima disposizione, i contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per "... un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.", si è dell'avviso che affinché non operi il predetto limite è necessario che le casse contabilizzino separatamente i contributi ricevuti dal datore di lavoro per le prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie, di cui all'art. 51, comma 2, lett. *f-quater*), del TUIR.».

ARTICOLO 51, COMMA 2, TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>2. Non concorrono a formare il reddito ...omissis... <i>f-quater</i>) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; »</p>	<p>2. Non concorrono a formare il reddito ...omissis... <i>f-quater</i>) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; »</p>

Le sopra descritte modifiche alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 TUIR (cfr. § 3.2) determinano, indirettamente, una limitazione all'applicazione della norma agevolativa in commento. Infatti, la detassazione dei *benefit* in parola potrà riguardare esclusivamente i familiari ascendenti del dipendente. Risultano, pertanto, tassati i contributi/premi eventualmente versati dal datore di lavoro a favore dei fratelli/sorelle, i suoceri/nuore e i nipoti del dipendente.

Si ricorda che le modalità e le condizioni da seguire per il riconoscimento in esenzione d'imposta dei *benefit* di cui alla lett. *f-quater*) in commento e, soprattutto, della deducibilità ai fini del reddito d'impresa (deduzione integrale – art. 95 TUIR – o nel limite del 5 per mille del costo del lavoro – art. 100, comma 1, TUIR), sono le medesime previste per i *benefit* di cui alla lett. *f* del medesimo comma 2 dell'art. 51 TUIR ⁽⁷⁰⁾ e di

⁷⁰ Sul punto si veda la citata Circ. n 5/E del 2018 che al § 3.2, a commento della norma di interpretazione autentica dell'art. 51, co. 2, lett. *f*), TUIR, ha precisato «L'art. 1, comma 162, Legge di Bilancio 2017 reca una norma volta a chiarire la portata dell'articolo 51, comma 2, lett. *f*) del TUIR nei casi in cui l'erogazione dei *benefit* sia stata oggetto di contrattazione. È statuito che "le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *f*), del TUIR...si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale". La disposizione definisce il ruolo della contrattazione collettiva nell'erogazione dei *benefit* (non quali surrogati del premio di risultato), specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale (primo livello), che decentrata (secondo livello), ossia territoriale e aziendale. Tale previsione conferma il favor già espresso dal legislatore del 2016 per il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei piani di welfare e per la loro negoziazione bilaterale.

La norma di natura interpretativa, quindi con effetto retroattivo, si ritiene che operi non solo relativamente alle opere e servizi disciplinati dalla lettera *f*), ma anche per "le somme e i valori" disciplinati dalle successive lettere *f-bis*), *f-ter*) e nella nuova lettera *f-quater*). Si ritiene, infatti, che queste ultime costituiscano una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lett. *f*) e, in quanto tali, da disciplinare unitariamente.».

tutti i *benefit* della “famiglia”, di cui alla lett. f).

3.12. *Fringe benefit* – determinazione valore

Il Decreto IRPEF-IRES ha sostituito il secondo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR ⁽⁷¹⁾, modificando così i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta, comunque, ferma la quota massima di non concorrenza di tale componente del reddito – a regime pari a 258,23 euro ⁽⁷²⁾, mentre per il triennio 2025-2027 vale l’innalzamento a 1.000/2.000 euro (cfr. § 3.12) –, al superamento del quale lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

ARTICOLO 51 TUIR	
In vigore fino al 2024	In vigore dal 2025
<p>3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. <i>Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.</i> Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.</p>	<p>3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. <i>In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.</i> Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito</p>

La previgente formulazione prevedeva che il valore normale dei generi in natura

⁷¹ Cfr. art. 3 del Decreto IRPEF-IRES «1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis...

2) al comma 3:

2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.»;

⁷² Cfr. Art. 3 del Decreto IRPEF-IRES «1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis...

2) al comma 3:

2.2) al terzo periodo, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 258,23».

prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La relazione illustrativa ha motivato la variazione in quanto tale criterio è divenuto, nel tempo, non più idoneo a regolare fattispecie sempre diverse ed eterogenee tra loro in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione ⁽⁷³⁾.

La norma ha, quindi, esteso la disciplina oltre che ai beni ceduti anche ai servizi prestati dal datore di lavoro.

Da un punto di vista pratico, si ritiene che la modifica in parola non dovrebbe avere significativi impatti per le società finanziarie e assicurative. Infatti, i prodotti sono generalmente ceduti ai dipendenti al prezzo praticato al dettaglio. Si ritiene, inoltre, che la valorizzazione al costo sia una modalità residuale che dovrebbe riguardare il settore industriale (es. vendita di merce difettata).

4. VARIE

4.1. Riordino delle detrazioni

La Legge di bilancio 2025 ⁽⁷⁴⁾, in linea con quanto previsto dall'art. 5 della L. 9 agosto 2023, n. 111 (cd. Legge delega alla riforma fiscale) in merito al riordino delle detrazioni ⁽⁷⁵⁾, ha introdotto nel TUIR l'art. 16-ter (*"Riordino delle detrazioni"*) ⁽⁷⁶⁾, con il quale sono

⁷³ Si veda al riguardo l'Atto del Governo n. 218 del novembre 2024.

⁷⁴ Cfr. art. 1, comma 10, Legge di Bilancio 2015.

⁷⁵ Si veda sul punto anche «*Con la conferma delle tre aliquote taglio alle detrazioni*» di L. Pegorin, *Il Sole 24 Ore, Speciale Telefisco 2025*, pag. 164 e ss.

⁷⁶ Cfr. art. 16-ter «1. *Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.*

2. *L'importo base di cui al comma 1 è pari a:*

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. *Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma è pari a:*

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

posti limiti soggettivi e oggettivi agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

La stessa relazione illustrativa al disegno di legge della Legge di Bilancio 2025 ha chiarito che la norma non ha la finalità di eliminare i previsti oneri detraibili, che continueranno ad essere riconosciuti nel rispetto degli specifici limiti previsti per ognuno di essi, bensì di ridurre l'ammontare complessivo degli oneri detraibili per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Quindi, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste (vedi *infra*), dal 2025 la detrazione relativa agli oneri sostenuti, complessivamente considerati, è comunque subordinata non solo al rispetto del limite proprio di ciascuna spesa, ma anche ai nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 in commento.

Si osserva, inoltre, che la nuova limitazione prevista per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si va ad aggiungere, e non a sostituire, a quella che, per gli oneri detraibili al 19%, già prevede una riduzione per i possessori di redditi superiori a 120 mila euro, fino ad un progressivo azzeramento per quelli con redditi superiori a 240 mila euro. È, infatti, ancora in vigore l'attuale meccanismo introdotto

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);*
- b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;*
- c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.*

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.».

dal 2020 ⁽⁷⁷⁾(⁷⁸). In tale ambito, si ritiene che trovi prioritariamente applicazione la limitazione prevista per i redditi superiori a 120.000 euro e, successivamente, sugli importi delle singole detrazioni determinate in base a tale meccanismo si applicano la nuova limitazione in commento. Anche su questo punto è auspicabile una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In base alla nuova disposizione in commento, il calcolo degli oneri e delle spese per cui è possibile fruire della detrazione IRPEF dai contribuenti il cui reddito complessivo è superiore a 75.000 euro deve essere effettuato considerando:

- un valore fisso che decresce al crescere del reddito;
- un coefficiente parametrato al numero di figli fiscalmente a carico del contribuente (cfr. art. 12, comma 2, TUIR).

In particolare, il valore fisso è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

mentre il coefficiente da applicare all'importo base è pari a:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata (art. 3, L. 5 febbraio

⁷⁷ Cfr. art. 15 TUIR: «...omissis...»

3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c).».

⁷⁸ Sul punto si veda anche «Detrazioni, slalom tra nuove soglie e i limiti già esistenti. La tagliola sul calcolo delle spese fiscali scatta quando il contribuente matura il diritto a detrarre oneri di ammontare sopra le soglie» di A. Dili, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2024; «Il tetto alle detrazioni obbliga a scegliere tra le spese. Il testo del Ddl Bilancio ora al vaglio del Parlamento lascia aperto un problema applicativo in presenza di spese che danno diritto a detrazioni per importi differenti» di M. Tarabusi, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2024.

1992, n. 104).

Considerando il diverso “valore sociale” degli oneri che danno diritto a detrazioni, nonché per la necessità di tutela dell’affidamento e della buona fede dei contribuenti relativamente a oneri che sono già stati sostenuti negli anni passati, ovvero la cui detrazione sia ripartita in più annualità, il nuovo art. 16-*ter* stabilisce (commi 4 e 5) che siano esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di detraibilità (v. sopra):

- a) le spese sanitarie detraibili (art. 15, comma 1, lett. c), TUIR);
- b) le somme investite nelle start-up innovative (artt. 29 e 29-*bis* D.L. n. 179/2012);
- c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative (art. 4, commi 9, seconda parte, e 9-*ter*, D.L. n. 3/2015);

e che rilevino le sole rate di spesa riferite a ciascun anno preso in considerazione, nel caso delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-*bis* TUIR, ovvero, di altre disposizioni normative in cui la detrazione è ripartita in più annualità.

Sono in ogni caso esclusi dal già menzionato computo:

- 1) gli oneri detraibili (art. 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-*ter*), TUIR) sostenuti per prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- 2) i premi di assicurazione detraibili (art. 15, comma 1, lett. f) e f-*bis*), TUIR), sostenuti a fronte di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- 3) le rate delle spese detraibili per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-*bis* TUIR) sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

Ai fini del computo degli oneri complessivamente detraibili, è, inoltre, previsto che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-*bis*, TUIR.

Considerato che i sostituti d’imposta possono riconoscere in sede di conguaglio di fine anno (o di cessazione se antecedente) la detrazione per oneri, qualora gli stessi siano stati sostenuti per il proprio tramite o in applicazione di specifiche previsioni

contrattuali (v. spese sanitarie e polizze assicurative vita/invalidità permanente)⁽⁷⁹⁾⁽⁸⁰⁾, si ritiene che la parametrizzazione prevista dalla nuova disposizione in commento, potrà essere effettuata dal datore di lavoro tenendo conto esclusivamente delle informazioni già in proprio possesso.

4.2. Aumento limite di detrazione spese per scuole

La Legge di Bilancio 2025 ha, inoltre, elevato⁽⁸¹⁾ da 800 euro a 1.000 euro il limite annuo di detraibilità IRPEF⁽⁸²⁾ delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per ciascun alunno o studente. Anche per questa detrazione, valgono la limitazione alla fruizione di talune detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi superiori a 75 mila euro, introdotte dalla stessa Legge di Bilancio per il 2025 (v. § 4.1), nonché per la limitazione per i contribuenti con redditi tra 120 mila e 240 mila euro, fino all'azzeramento nel caso di redditi superiori a 240 mila euro.

In merito al riconoscimento di tale detrazione da parte del datore di lavoro si rinvia a quanto già esaminato in precedenza (cfr. § 4.1).

4.3. Frontalieri svizzeri

La Legge di Bilancio 2025⁽⁸³⁾ ha inserito una norma che, nelle *more* della ratifica ed

⁷⁹ Cfr. art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.».

⁸⁰ Si veda, tra l'altro, la sezione *Oneri detraibili* della certificazione unica – CU2025.

⁸¹ Cfr. art. 1, comma 13, Legge di Bilancio 2025 «13. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».

⁸² Cfr. art. 15, comma 1, TUIR «1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: ...omissis...e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;».

⁸³ Cfr. art. 1, comma 97, Legge di Bilancio 2025 «97. Nelle *more* della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del citato

entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, consente a tali lavoratori, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'art. 9 dell'Accordo medesimo, di svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere. Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

4.4. Addizionali regionali e comunali

Infine, la stessa Legge di Bilancio 2025 ⁽⁸⁴⁾, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF, proroga al 15 aprile 2025 il termine per modificare scaglioni e aliquote applicabili all'anno d'imposta 2025.

* * *

Distinti saluti.

Il Direttore

(Francesco De Angelis)

Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.».

⁸⁴ Cfr. art. 1, comma 726 e ss., Legge di Bilancio 2025.